

Circolare n° 03/2024

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma
che applicano il CCNL Aniem-Anier -
CONFIMI**

A tutti i Consulenti

Loro sedi

Parma, 09 settembre 2024

Oggetto: Fondo integrativo lavoratori assunti con ex CCNL Aniem – Anier (Confimi)

Egr.gi,

con comunicazione del 29 luglio u.s. il Fondo Prevedi informa le Casse Edili che, in applicazione dell'accordo del 29 luglio 2019 che formalizza la confluenza del CCNL Aniem- Anier nel CCNL Confapi/Aniem e la conseguente estinzione del CCNL Aniem- Anier , i lavoratori soggetti al CCNL Aniem- Anier (Confimi) non potranno più versare la propria contribuzione al Fondo Prevedi .

Per tali lavoratori la contribuzione relativa al Fondo Integrativo - sia questa relativa ad un periodo corrente, sia questa relativa ad un periodo pregresso ancora da inviare, dovrà essere destinata a **Fondapi**.

Tutte le variazioni all'interno delle anagrafiche dei lavoratori coinvolti sono già state effettuate, pertanto, in fase di compilazione denuncia, non dovrà essere apportata alcuna particolare modifica ma, come di consueto, andranno indicati esclusivamente gli importi da destinare al Fondo.

Per ulteriore informazione si allegano la comunicazione pervenuta dal Fondo Prevedi e copia degli Accordi siglati dalle Parti.

Distinti saluti

Cassa Edile di Parma
Il Direttore
Dott. Diego Rossi



Cassa Edile delle Maestranze Edili e Affini della Prov. di Parma

Edili (piccola industria) - Confimi | CNEL F017 | **Accordo** | 29 luglio 2019

Accordo per la confluenza nel sistema Confapi/Confapi Aniem del C.C.N.L. Aniem - Anier

CONFLUITO IN EDILI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFAPI

Confluenza del C.C.N.L. Aniem - Anier nel C.C.N.L. Confapi/Confapi Aniem

- 1) Le Parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, il C.C.N.L. Aniem - Anier (Cod. Inps 290) cessa di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione dello stesso per mutuo consenso;
- 2) in considerazione dell'intervenuta scadenza di entrambi i C.C.N.L. alla data del 30.6.2014 e dell'Accordo del 10.12.2014 sottoscritto da Aniem - Anier relativo alla ridefinizione dei minimi di paga, ove si è previsto un acconto sui futuri aumenti contrattuali decorrente dall'1.1.2017, considerata la necessità di garantire un trattamento economico equivalente tra i due C.C.N.L., le Parti stabiliscono in sede di rinnovo del C.C.N.L. Confapi, le diverse decorrenze degli aumenti;
- 3) Confapi Aniem e Feneal/Uil Filca/Cisl - Fillea/Cgil procederanno a comunicare congiuntamente all'Inps l'avvenuta confluenza del C.C.N.L. Aniem - Anier (Cod. Inps 290) nel C.C.N.L. Confapi/Confapi Aniem (Cod. Inps 069) e la conseguente cessazione del C.C.N.L. Anier e del corrispondente Codice 290 per gli atti di propria competenza;
- 4) Le Parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
 - Preavviso di licenziamento e dimissioni;
 - Relazioni Industriali;
 - Contrattazione integrativa e E.V.R.;
 - Disciplina degli appalti;
 - Fondo di Previdenza Complementare;
 - eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione.

Per i punti sopra esposti, ed in particolare per la previdenza complementare, le Parti si impegnano a costituire specifiche commissioni entro e non oltre il 30.9.2019.

Il presente Accordo viene sottoscritto con riserva da Confapi Aniem, che si impegna a scioglierla entro e non oltre il 9.8.2019.

Edili (piccola industria) - Confimi | CNEL F017 | Accordo | 25 novembre 2016

Accordo sul versamento al Fondo Prevedi per i lavoratori delle imprese edili aderenti a Confimi industria

CONFLUITO IN EDILI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFAPI

Versamento al Fondo Prevedi

Le parti convengono che:

- il versamento del suddetto contributo mensile al Fondo Prevedi, pari a 8 euro riparametrati su base 100, a carico del datore di lavoro avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017;

- a decorrere dalla stessa data 1° gennaio 2017, per i lavoratori in forza a tale data, il suddetto importo, riparametrato su base 100, sarà decurtato dagli aumenti retributivi erogati ai lavoratori come da tabella (importi da intendersi quali anticipi su futuri rinnovi contrattuali);

livelli	Aumento 1.1.2017	parametri
7	38,00	200
6	34,20	180
5	28,50	150
4	26,60	140
3	24,70	130
2	22,23	117
1	19,00	100

- per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro;

- per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo;

- le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà;